

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 87 di lunedì 17 novembre 2008

Discussione del disegno di legge: S. 1072 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (Approvato dal Senato) (A.C. 1857) (ore 12,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 1857)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari Italia dei Valori e Partito Democratico ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

La relatrice per la Commissione Affari costituzionali, onorevole Santelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

JOLE SANTELLI, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, preannuncio che consegnerò il testo integrale del mio intervento. Il decreto-legge sul quale le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) riferiscono oggi all'Assemblea persegue il triplice obiettivo di evitare effetti pregiudizievoli all'attività di prevenzione e di repressione dei reati, di contrastare la criminalità organizzata e di fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno dell'immigrazione clandestina. Rispetto al testo originario, sono state apportate dal Senato alcune significative modificazioni, anche mediante l'inserimento di alcuni articoli aggiuntivi. Mi soffermerò sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali.

L'articolo 2 autorizza l'impiego, fino al 31 dicembre 2008, di un contingente massimo di cinquecento militari delle Forze armate in quelle aree del Paese dove, in presenza di specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, appare necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Tale contingente si aggiunge a quello di tremila unità, già previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008. È previsto che il Ministro dell'interno riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sui risultati dell'impiego dei militari. Nel corso dell'esame in sede referente, il Governo si è detto pronto a riferire in ogni momento alle Commissioni sugli esiti dell'attuazione del piano e ha fornito, intanto, dati analitici sull'operato concreto dei militari sul territorio.

L'articolo 2-bis reca misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. In particolare, il comma 1 dispone, in via straordinaria, un incremento di 30 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Come chiarito dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in sede referente, lo

spostamento di risorse dal Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso dipende unicamente dal fatto che, nell'attuale contingenza, capita che il Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura registri un *surplus*, mentre il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso registra un deficit. Più precisamente, alla data del 30 ottobre 2008, la disponibilità finanziaria del primo risulta pari a 43,9 milioni di euro. Lo stanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, invece, alla stessa data risulta interamente impegnato. Al fine di evitare che in futuro, al verificarsi di una situazione analoga, si debba ricorrere nuovamente ad una legge per spostare le risorse da un fondo all'altro, il comma 2 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge in discussione prevede che il Ministero dell'interno possa, con proprio decreto, destinare al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso una quota dei versamenti annuali delle imprese assicurative devoluto al Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

Gli articoli 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqies*, anch'essi introdotti dal Senato, apportano modifiche alla disciplina in materia di benefici a favore delle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alle leggi n. 512 del 1999 e n. 302 del 1990, al fine di escludere dalla platea dei beneficiari i soggetti condannati per reati di mafia o comunque legati ad ambienti mafiosi.

In particolare, l'articolo 2-*ter* apporta modifiche alla legge n. 512 del 1999, aggiungendo all'articolo 4 il comma 4-*bis*, inteso a precisare che non possono accedere ai benefici del Fondo gli eredi di quanti, pur avendone i requisiti, sono deceduti a seguito della consumazione dei reati di associazione di tipo mafioso anche straniera, salvo il caso che il soggetto deceduto avesse assunto prima della morte la qualità di collaboratore di giustizia e il programma di protezione non gli fosse stato revocato per causa a lui imputabile.

Un'ulteriore modifica riguarda la disciplina della gestione delle domande per l'accesso al Fondo di rotazione. Si prevede ora la verifica della sussistenza di ulteriori requisiti per l'accesso al Fondo da parte del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nei casi di soggetto deceduto in conseguenza di reati di associazione a delinquere di stampo mafioso. Il Comitato dovrà accertare che, al momento di presentazione della domanda di accesso al Fondo o al momento dell'evento lesivo che ne ha provocato la morte, non vi siano, nei confronti del beneficiario, procedimenti penali in corso, né sentenze di condanna per i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, né procedimenti di prevenzione antimafia.

L'articolo in esame aggiunge, inoltre, un articolo 7-*bis* alla legge n. 512 del 1999, che prevede l'adozione di un nuovo regolamento di attuazione del Fondo di rotazione. Il regolamento, proposto dal Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta. Il regolamento dovrà prevedere la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso a seguito di condanna al pagamento di una provvisoria, quando il giudice dell'impugnazione dichiara estinto il reato per morte del reo ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, e la ripetizione delle somme già pagate a titolo di provvisoria, quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione civile di risarcimento, esperita contro gli eredi del reo, si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

L'articolo 2-*quater* interviene sulla disciplina dei benefici per le vittime della criminalità organizzata, ridefinendo la platea dei soggetti aventi diritto alle elargizioni, al fine di escludere dal novero dei beneficiari i soggetti che partecipino ad ambienti o rapporti delinquenziali. In particolare, la disposizione in esame novella la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 302, richiedendo, ai fini dell'erogazione dell'elargizione per invalidità prevista dal comma 1, che il soggetto leso debba essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali non solo

al momento dell'evento, come attualmente previsto, ma in via generale, e quindi anche in epoca successiva alle lesioni. La disposizione continua, peraltro, a fare salvo il caso di accidentale coinvolgimento passivo nell'azione lesiva.

L'articolo 2-*quinqüies* è volto ad escludere che i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possano essere attribuiti a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata o ad ambienti delinquenziali. In particolare, il comma 1 introduce due ulteriori requisiti per i benefici in parola: il primo requisito è l'assenza di rapporti di coniugio, affinità o convivenza con persone nei confronti delle quali sia in corso un procedimento per l'applicazione o siano applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, ovvero per i quali sia in corso un procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* del codice procedura penale. Stando alla lettera della disposizione, non è invece richiesta l'assenza di rapporti di parentela con le categorie delle persone in questione. Il rappresentante del Governo ha chiarito, nel corso dell'esame in sede referente, che il Governo interverrà quanto prima con separato provvedimento a modificare la disposizione, al fine di chiarire anche questo margine di ambiguità. Il secondo requisito è la totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero la dissociazione da essi al tempo dell'evento.

Il comma 2 dell'articolo 2-*quinqüies* prevede, invece, che il sopravvenuto mutamento delle condizioni per il riconoscimento dei benefici determini l'interruzione delle erogazioni già disposte e l'integrale ripetizione dei benefici già erogati.

L'articolo 3 contiene un'autorizzazione di spesa in gran parte finalizzata alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione. Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, le misure sono dirette a fronteggiare lo straordinario intensificarsi dei flussi di immigrazione clandestina, di cui la manifestazione più evidente è rappresentata dagli sbarchi lungo le coste nazionali, che rendono urgente adeguare le strutture di trattenimento degli stranieri da espellere alle dimensioni e all'entità del fenomeno in atto. In particolare, le risorse stanziare rappresentano la premessa di un piano straordinario di ampliamento della ricettività dei centri di identificazione ed espulsione per garantire la migliore funzionalità delle procedure di espulsione attraverso la costruzione di nuove strutture di trattenimento. Inoltre, per quanto riguarda la normativa europea, il riferimento è alla nuova direttiva europea sui rimpatri, come chiarito dalla relazione tecnica al medesimo disegno di legge di conversione, di cui il piano straordinario di costruzione dei nuovi centri anticipa l'attuazione. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri finanziari dell'articolo e il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Concludo ricordando che le Commissioni competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, mentre il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con osservazioni.

Chiedo, infine, che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Santelli, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Il relatore per la Commissione giustizia, onorevole Scelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAURIZIO SCELLI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, mi riservo anch'io di depositare copia della mia relazione e, quale relatore per la Commissione giustizia, mi soffermerò sulle parti di competenza della Commissione. Si tratta, in particolare, degli articoli 1 e 3-*bis*.

L'articolo 1 interviene sul decreto legislativo n. 109 del 30 maggio 2008 in materia di conservazione, da parte degli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico. In particolare, si modifica la disciplina transitoria, posticipando l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla conservazione dei dati sulle chiamate senza risposta e dei dati del traffico telematico dal 31 marzo 2008 al 31 marzo 2009.

Questo in particolare per recepire e dare attuazione alla modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 2008, che ha dato a sua volta attuazione alla direttiva della Comunità europea 2006/24/CE, volta ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri con riferimento all'obbligo, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti pubbliche di comunicazione, di conservare alcuni dati da questi generati o trattati, tipo la fonte, la destinazione di una comunicazione, la data, la durata della comunicazione stessa, il tipo di comunicazione, il tipo di attrezzatura utilizzata, l'ubicazione delle apparecchiature. Tutto ciò al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento, perseguimento di reati gravi, quali definiti dalle norme nazionali di ciascuno Stato.

Per dare attuazione alla suddetta direttiva, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 109 del 2008 ha modificato l'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali, prevedendo un periodo unico di conservazione, senza distinzione riguardo ai reati, ma pari a 24 mesi per i dati di traffico telefonico, 12 mesi per i dati di traffico telematico, 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta. Il decreto-legge in esame interviene, quindi, sulla disciplina transitoria fissata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 2008.

Nel corso dell'esame in sede referente il Governo ha chiarito di avere l'intendimento di rivedere la disciplina della conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico, al fine di temperare l'esigenza della massima tutela della riservatezza con quella dell'efficacia delle indagini di polizia, precisando che a tal fine è in corso un confronto con il Garante per la protezione dei dati personali. L'esigenza di salvaguardare per l'appunto la *privacy* rischia, se non adeguatamente circoscritta, di pregiudicare un'altra esigenza, anch'essa meritevole di tutela, quella appunto delle indagini.

Il sottosegretario, onorevole Mantovano, ha infatti rilevato che il decreto legislativo n. 109 del 2008, nel recepire la citata direttiva della Comunità europea in modo eccessivamente rigoroso, ha di fatto bloccato centinaia di indagini su reati importanti, come quelli della pedopornografia, mentre la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico senza risposta è in passato risultata essenziale in indagini su fatti di matrice terroristica.

Altro problema rilevato dal Governo in Commissione è rappresentato dal tracciamento IP (*Internet provider*), quello cioè che consente l'identificazione univoca della fonte di una comunicazione telefonica.

Più in particolare, per quanto riguarda proprio la qualificazione dell'indirizzo IP, l'onorevole Mantovano ha precisato in Commissione che il Ministero dell'interno ha avviato consultazioni non soltanto con il Garante per la protezione dei dati personali, ma anche con il procuratore nazionale antimafia e con gli altri dicasteri interessati.

È emerso, tra l'altro, che tutti i *provider*, ad eccezione di uno, hanno ormai provveduto ad assegnare a ciascun utente un indirizzo IP univoco, quello cioè che consente il tracciamento dei dati telematici utilizzando a tal fine proficuamente la proroga concessa dal decreto-legge in esame. Occorre, quindi, avere come finalità quella di consentire lo svolgimento delle indagini per reati odiosi, senza che per questo sia pregiudicato in maniera eccessiva il diritto alla riservatezza. Il punto è fino a quando e fin dove lo Stato può spingersi nel penetrare la sfera di riservatezza dei cittadini al fine di tutelare i medesimi, specialmente in via preventiva, rispetto ai reati gravi. Di certo, la riservatezza è un bene assoluto, e come tale deve essere salvaguardato, ma ciò non significa che sia assolutamente intangibile: così come per tutti i beni di rango costituzionale, il grado di cedevolezza del diritto che ne scaturisce si misura sulla base del principio di bilanciamento degli interessi. Vi possono essere dei beni dello stesso rango, che però sono di segno opposto.

Nel caso in esame l'interesse contrapposto è dato dalla sicurezza dei cittadini che devono essere protetti dallo Stato anche attraverso le attività di indagine. La riservatezza, quindi, non è un bene assoluto, che come tale impedisce o riduce necessariamente al minimo la conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico; piuttosto, essa pone dei paletti alle attività di indagine, ma questi paletti non possono spingersi fino a rendere di fatto le indagini per reati gravi inefficaci.

Altro punto di competenza della Commissione giustizia è dato dall'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, che prevede disposizioni in materia di indennità in favore dei giudici

onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. La norma mira alla razionalizzazione dell'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 273 del 1989 che istituì per l'appunto i magistrati onorari, il cui ruolo nel tempo è venuto sempre più ad accrescersi, con nuove competenze che sono state attribuite per delega soprattutto ai vice procuratori onorari.

Di fatto, questa norma stabilisce, senza alcuno equivoco interpretativo, il disposto che riguarda le indennità riconosciute ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, ancorandole non più al minimo delle udienze svolte; attualmente, la norma vigente prevede 98,13 euro per ogni udienza, con un massimo di due udienze al giorno. Al contrario, la norma contenuta nel decreto-legge in esame prevede un'indennità ancorata al tempo, cioè a 5 ore, indipendentemente dal numero delle udienze: per ogni giorno, quindi, l'indennità calcolata sarebbe di 196,26 euro per più di cinque ore di attività in udienza. Questo per quanto riguarda i giudici onorari in sede civile, i GOT, che avrebbero certificato il lavoro svolto, quindi la durata del tempo, con l'orario di inizio della prima udienza e l'orario di chiusura dell'ultima udienza, mentre per quanto riguarda i vice procuratori onorari, il superamento delle cinque ore di tempo, sufficiente a far scattare la doppia indennità, sarebbe certificato non solo per quanto riguarda l'udienza dal relativo verbale, ma anche dal procuratore della Repubblica per le indagini di volta in volta delegate e svolte.

Questo è un argomento importante perché riconosce alla magistratura onoraria un ruolo fondamentale. Tutti ricordiamo con quanto scetticismo e diffidenza la magistratura onoraria venne accolta nel 1989 quando fu istituita. Oggi il Governo, peraltro, ha assunto l'impegno entro il 31 dicembre 2009 di approvare un provvedimento che riformi integralmente la magistratura onoraria proprio perché le viene riconosciuto non più un ruolo complementare ed occasionale nell'amministrazione della giustizia, ma un ruolo determinante e fondamentale.

Se oggi si è potuto limitare i danni, soprattutto per il grande ammontare di lavoro pregresso, ciò è dovuto in gran parte ai giudici onorari che lo hanno saputo affrontare e snellire, evitando un eccessivo appesantimento dell'amministrazione della giustizia.

Attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanti diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e con diverse durate dei rapporti di lavoro, ma tutti sono improntati ad una precarietà non giustificata dalla qualità del servizio: non godono di nessun trattamento previdenziale e, nello stesso tempo, viene sempre più richiesto loro un livello di professionalità adeguato.

Per quanto il decreto-legge in esame abbia un ambito applicativo limitato e non riguardi tutta la magistratura onoraria, vorrei ricordare al Governo l'impegno che ha già assunto nei confronti del Parlamento di formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009.

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Scelli, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MICHELINO DAVICO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, in attesa anche delle considerazioni che verranno espresse in Aula, non ho nulla da aggiungere, se non conformarmi alle considerazioni esposte dai relatori e al lavoro svolto in Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zaccaria. Ne ha facoltà.

ROBERTO ZACCARIA. Signor Presidente, dai conteggi che abbiamo potuto fare - anche perché i decreti-legge, come Comitato per la legislazione, li esaminiamo con un certo anticipo - posso dire che questo dovrebbe essere il diciannovesimo decreto-legge che arriva nell'Aula di Montecitorio, e già se ne delineano all'orizzonte altri undici in corso di conversione.

Signor Presidente, non faccio una statistica puramente rituale, perché ogni decreto-legge, che si aggiunge all'elenco che menzioneremo, non va valutato solo sotto il profilo quantitativo (comunque, siamo largamente al di sopra del numero dei decreti-legge che nelle ultime legislature, anche nelle fasi più acute, si sono visti in quest'Aula: la media supera ormai i quattro decreti-legge al mese). Vi è una valutazione di ordine qualitativo che evidentemente non sfugge a nessuno: se si tiene conto della quantità normativa dei testi - parlavo in un'altra occasione delle righe - approvati per decreto-legge siamo arrivati ai due terzi delle materie poste all'attenzione di quest'Aula, e se si tiene conto dei collegati alla manovra finanziaria, che per un certo verso hanno un iter ancora più stringente di quello dei decreti-legge, si vedrà che oltre il 95 per cento della normazione avviene con questo strumento. Non è una questione puramente statistica o estetica, ormai questa è una tecnica di produzione normativa.

Lasciando stare le solite considerazioni (l'uso dei decreti-legge espropria il Parlamento, toglie all'Aula, alla maggioranza come all'opposizione, la possibilità di discutere), è importante parlare affinché ci ascoltino le persone al di fuori di quest'Aula e gli organi che hanno competenze in materia di controllo giurisdizionale. Sappiamo, infatti, che la Corte costituzionale, in due occasioni molto precise, è intervenuta a sindacare i presupposti di necessità e urgenza dei decreti-legge che non sono sanati dalla legge di conversione.

Esaminando questo decreto-legge, la prima caratteristica che emerge, e che naturalmente non è stata segnalata nell'introduzione del dibattito, è la sua forte eterogeneità. Il relatore per la Commissione giustizia, onorevole Scelli, ha, con candore e con correttezza testuale, illustrato il contenuto di un emendamento che riguarda i magistrati onorari; mi domando cosa c'entrino le indennità dei magistrati onorari con la materia che stiamo trattando.

Non vi è stata neanche la preoccupazione di affermare che si trattava di una materia eterogenea - come si diceva una volta - perché inserita al Senato e sulla quale, quindi, non ci si poteva fare più niente; ormai questo utilizzo è considerato pacifico.

Ricordo che la stessa materia concernente la magistratura onoraria era stata disciplinata in un decreto-legge precedente. Abbiamo già esaminato un provvedimento in cui quell'argomento ci poteva stare; oggi, invece, esso viene inserito perché, per una dimenticanza, non era stato ricompreso in un decreto-legge precedente. La dimenticanza, la negligenza, da parte degli organi legislativi dei vari ministeri, diventa fonte del diritto e giustifica interventi in via straordinaria e d'urgenza. Sia ben chiaro: non è che la necessità e l'urgenza debbano limitarsi solo al contenuto iniziale o alla materia richiamata nel titolo.

Questo decreto-legge prevedeva tre articoli.

Uno si riferisce alla conservazione dei dati, forse la misura per cui era stato pensato il provvedimento e che naturalmente è ritenuta giustificata, nell'azione d'urgenza, dallo scopo di proseguire la lotta al terrorismo e comunque alla criminalità.

Poi, fin dall'origine, erano previsti altri due articoli concernenti l'impiego di cinquecento militari e i centri di identificazione ed espulsione. Però, oggi noi esaminiamo un testo formato da ben nove articoli. Si tratta di disposizioni inserite successivamente, per le quali sostanzialmente nessuno si pone neanche lontanamente il problema della sussistenza del carattere di necessità ed urgenza. Tutto quello che l'onorevole Santelli ha detto per quanto riguarda i fondi per le vittime della mafia e del terrorismo, e sull'incremento degli stessi, concerne interventi possibili, ma tipici della legislazione ordinaria. In altre parole, già la necessità e l'urgenza non sussistevano per quanto riguarda una parte del testo originario, perché i cinquecento militari con scadenza a dicembre (dapprima non si capiva se fossero ulteriori o meno) erano stati previsti a fronte di tremila già determinati in precedenza; inoltre, i centri di identificazione ed espulsione erano stati disciplinati già nel primo provvedimento sulla sicurezza, nel disegno di legge che è in corso di discussione al Senato, ed ora sono oggetto di questo decreto-legge.

È singolare questo modo di legiferare attraverso un uso sistematico dei decreti-legge. Il Governo li usa come se fossero dei treni veloci che passano davanti a Palazzo Chigi e poi si fermano anche a Montecitorio. Su ciascuno di questi c'è scritto «necessario e urgente» e vengono caricati di norme

che non hanno nessun tipo di necessità ed urgenza e che sono totalmente scoordinate tra di loro. Ho provato a contare i provvedimenti in materia di sicurezza che noi in questi mesi abbiamo esaminato. Sono una decina e naturalmente sono stati adottati tramite le fonti più varie: decreti-legge (siamo al secondo), disegno di legge al Senato, decreti legislativi. Tra l'altro, ormai dovremmo considerare i decreti legislativi come le persone scomparse. Si segue l'iter per cui le Camere esprimono il parere, poi la competenza passa al Governo per l'emanazione e il Governo, zelante, li invia in Europa (e vi ricordo che è una prassi assolutamente non prevista dalle nostre leggi quella di richiedere per tali decreti il parere preventivo dell'Unione europea, perché magari si vuole evitare una bocciatura). Quindi, in Europa giungono tre provvedimenti (ricongiungimento, rifugiati e libertà di circolazione), ma ne tornano due soltanto.

Nel decreto-legge n. 112 del 2008 noi praticamente abbiamo inserito una proroga nell'ambito di una delega in materia di circolazione e soggiorno. Ebbene, quel provvedimento è scomparso, nel senso che, se si cercasse di capire cosa è successo lungo l'iter della normazione, non si addiverrebbe a niente. È in Europa per il parere? No, forse l'Europa l'ha bocciato. Ma cosa c'entra che l'Europa bocci un provvedimento legislativo, un decreto correttivo? Non ha senso comune.

Come si fa a normare in questo modo? Io credo che veramente noi ci assumiamo delle responsabilità gravissime, perché recitiamo una parte, quella per cui ci mettiamo qui e proviamo a dare un giudizio di merito. Ma noi stiamo intervenendo con la decretazione di urgenza e, quindi, con provvedimenti che hanno caratteristiche particolari.

Insisto, dunque, nel dire che questa tecnica è totalmente al di fuori della Costituzione. Noi siamo di fronte ad un nuovo abuso della decretazione d'urgenza. Negli anni passati (prima del 1996) si parlava di decretazione d'urgenza attraverso la reiterazione, e la Corte costituzionale intervenne per dire «niente più reiterazione» a partire dal 1996. Tuttavia, mi domando se queste tecniche normative (diciannove decreti-legge in sei mesi, e alla fine dell'anno ne avremo convertiti una trentina) possano ritenersi fisiologiche per quanto riguarda l'uso del decreto-legge. Si può ritenere che tutte le norme inserite in questi testi abbiano caratteristiche di necessità e di urgenza?

Domani esamineremo un provvedimento sui rifiuti. Si tratta di una serie, come le serie televisive: il decreto-legge sulla sicurezza n. 1, il decreto-legge sulla sicurezza n. 2, il disegno di legge sulla sicurezza n. 2-bis; oppure per quanto riguarda Napoli, il decreto-legge n. 1, il decreto-legge n. 2, il decreto-legge n. 3.

Cito soltanto alcuni casi che si riferiscono ai decreti-legge che il Governo emana e poi trapianta in altri decreti-legge: è una tecnica assolutamente elusiva delle prerogative del Capo dello Stato. Vi sono inoltre i decreti-legge che vengono emanati e poi lasciati decadere in maniera deliberata. Ritengo che questa tecnica di produzione normativa sia estremamente preoccupante.

Signor Presidente, non c'è nessun dubbio da parte mia, ma non ci rassegheremo ad una statistica rituale dei decreti-legge. Non ci rassegheremo ad una statistica puramente numerica, come una sorta di pallottoliere. Esamineremo con maggiore attenzione ogni decreto-legge in più e - ripeto - il nostro destinatario sarà non soltanto la Presidenza della Camera, che in certi casi si è dimostrata sensibile a questi argomenti, ma chi ha il potere di emanare i decreti-legge e gli organismi titolari degli strumenti di controllo. Infatti non ritengo che la Corte Costituzionale possa guardare a questa prassi con tranquillità.

Veniamo rapidamente al merito che sarà esaminato anche da alcuni colleghi in grado certamente più di me di valutare questi aspetti. Ho già trattato della conservazione dei dati e su questo argomento penso che interverranno successivamente altri colleghi: si tratta della materia per la quale poteva essere giustificato il ricorso al decreto-legge. Anche per quanto riguarda l'impiego dei militari si tratta di una questione di merito. La disposizione, con il rimando al contingente di cinquecento militari in più impiegati in quel tipo di contesto, appare per molti versi un manifesto. Per quanto concerne i centri di identificazione e di espulsione, ho già detto qualcosa in precedenza.

Vorrei soffermarmi su alcune vistose anomalie riguardanti le norme inserite durante il dibattito al Senato, iniziando dai beneficiari delle provvidenze. Sarò molto rapido perché posso rinviare al parere del Comitato per la legislazione che la collega Santelli ha generosamente citato, affermando

che questo ha espresso un parere con osservazioni, senza dire però che di esse non si è minimamente tenuto conto.

Dai beneficiari di certe provvidenze vengono esclusi - la normativa già lo prevedeva - i soggetti legati alla criminalità: è chiaro che se le provvidenze sono concesse perché si è vittima della mafia o dell'usura, un soggetto coinvolto in questi crimini non potrà esserne beneficiario. Non possono esserne beneficiari neppure coloro che hanno rapporti di coniugio, di affinità o di convivenza con quei soggetti. Ma tra i soggetti esclusi non sono compresi i parenti, vale a dire che se uno è affine, convivente *more uxorio*, coniuge di un soggetto con responsabilità criminali non può essere beneficiario, mentre se è parente può esserlo. Dunque si tratta di una vistosa, non dico imprecisione, ma violazione costituzionale: infatti qual è la *ratio* secondo la quale gli affini sono esclusi e i parenti sono inclusi? Mi sembra una disposizione ridicola. Il Comitato per la legislazione ha stabilito che si tratta di un'anomalia che deve essere eliminata.

Il sottosegretario Mantovano, in merito ad un emendamento che tentava di ristabilire un criterio - udite, udite perché a mio parere sono parole degne di essere riportate nel resoconto stenografico della seduta -, afferma che effettivamente il problema sussiste (lo vedrebbe anche un bambino), ma che lo risolveranno con un separato provvedimento. Attenzione! Sono stato relatore di due decreti-legge in materia di terrorismo nella scorsa legislatura e di fronte ad un errore materiale, visibile e chiaro, riguardante il riferimento al Trattato di Amsterdam dove era citato un articolo anziché un altro e che si poteva superare anche in via interpretativa, uno di questi due decreti-legge fondamentali fu lasciato decadere perché era presente un errore materiale.

In questo caso in Commissione - la relatrice ha citato il fatto in Assemblea, anche se sarà sfuggito perché detto incidentalmente - il Governo afferma che la questione sarà risolta con un separato provvedimento. Ma poiché non c'è tempo per presentare provvedimenti legislativi ordinari in quanto tutto il tempo dei lavori delle Camere è occupato dall'esame di decreti-legge, non so se verrà emanato un altro decreto-legge per risolvere la questione, che poteva essere risolta con un emendamento. Ci rendiamo conto che ciò è di una gravità assoluta?

Spero che, se non in quest'Aula - mi rendo conto che premono questioni come la crisi internazionale, l'economia e altre vicende -, si riconosca comunque che questo è un vistoso errore di grammatica ed è una dichiarazione solenne e formale che un atto incompleto, ingiustificato ed ingiusto viene lasciato passare perché si deve convertire il decreto-legge. Non sempre questo è stato il trattamento riservato ai provvedimenti legislativi.

Vi è anche, oltre ad un errore di sostanza (mi riferisco appunto alla discrasia tra affini e parenti, che non vengono considerati in questa seconda categoria), un errore materiale. Anche in questo caso il Comitato per la legislazione l'aveva segnalato: viene fatto un riferimento ad un articolo che non ha alcun senso. E nel parere reso dal Comitato si è scritto: «dovrebbe valutarsi l'opportunità di espungere il riferimento all'articolo 4 della legge 302, atteso che tale articolo si limita ad identificare i superstiti della vittima (familiari e conviventi) e dunque si riferisce ad una condizione soggettiva non più suscettibile di alcun «sopravvenuto mantenimento». Si tratta di un errore materiale; ma che ci sta a fare la Commissione se non corregge, avendone la consapevolezza, gli errori materiali?

Concludo con un'ultima osservazione, signor Presidente, che riguarda peraltro una prassi che è preoccupante: mi riferisco al fatto che con la legge di bilancio stabiliamo fondi, capitoli, discutiamo se in un fondo ci deve essere un'entità o un'altra, mentre ormai, in ogni provvedimento normativo, si consente, con decreto ministeriale (una volta del Ministro dell'economia e delle finanze, una volta del Presidente del Consiglio e così via) di spostare risorse da un fondo all'altro, liberamente, discrezionalmente.

In altre parole, se non vi sono soldi sufficienti per soddisfare le richieste delle vittime della mafia, si procede utilizzando i fondi delle vittime dell'usura, cioè un fondo e l'altro pari sono. Ma parliamo di cittadini! Un cittadino ha titolo per avere un rimborso e ad un certo punto, con un gioco di prestigio, il Ministro gli dice: «In quel fondo non vi sono più le risorse stabilite inizialmente, perché io le ho spostate nell'altro». Guardate che questa è una norma pericolosa; ormai sta dilatandosi su tutti i

provvedimenti: sul provvedimento riguardante i giochi, sul provvedimento relativo ai magistrati e così via. Con atto amministrativo si modificano disposizioni che hanno origine in una fonte legislativa. Credo che anche qui si debba fare chiarezza, retrocedere da questa impostazione ed arrivare ad un discorso più ragionevole.

Non scomoderò in conclusione i sacri principi che riguardano il parlamentarismo, però dico che questo modo di procedere, signor Presidente, è un modo di procedere che crea forti turbamenti, nell'Aula ma, ritengo, anche al di fuori di essa (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tassone. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, ho ascoltato con la dovuta attenzione e considerazione i colleghi che sono stati incaricati di svolgere il delicato compito e ruolo di relatori, perciò ho ascoltato sia l'onorevole Santelli sia l'onorevole Scelli. Ma ovviamente ho posto anche attenzione a quanto è stato detto testé dal collega che, come solitamente avviene, affronta una problematica estremamente stringente: infatti non è la prima volta che l'onorevole Zaccaria pone la questione del ricorso alla decretazione d'urgenza, «consuetudine» che ormai accompagna i nostri lavori parlamentari.

Vi è un fondamento di verità, anche se io personalmente non ho mai fatto grandi questioni a fronte di problemi da affrontare in termini immediati e di esigenze da tenere ben presenti, attraverso normative adeguate.

C'è un dato in più che mi spinge a svolgere una riflessione aggiuntiva a quella che faceva l'onorevole Zaccaria, in merito ai provvedimenti che si stanno susseguendo in materia di ordine pubblico. Si tratta di numerosissimi provvedimenti: uno è in discussione al Senato; tempo fa abbiamo licenziato un provvedimento di analogo tenore, forse con un'articolazione e qualche previsione in più di fattispecie sulle quali siamo intervenuti; altri provvedimenti saranno esaminati in seguito (sono stati già preannunciati); altri, infine, sono già leggi dello Stato. Manca una visione articolata e complessiva, il che ha fatto, da sempre, esprimere l'esigenza di avere un testo unico che raccolga tutte queste disposizioni, un testo che ci agevoli nell'individuare i riferimenti normativi sui quali agire e attraverso i quali operare un serio ed efficace contrasto alla criminalità organizzata. Sono spezzoni di materie certamente interessanti ma carenti di organicità.

Il Comitato per la legislazione, quando fu istituito, anni fa - quasi otto o nove anni - aveva il compito di semplificare la legislazione allo scopo di renderla più leggibile. Una delle esigenze che abbiamo avvertito, a suo tempo, e che oggi confermiamo nella sostanza, è quella di conseguire razionalità anche nella configurazione e nell'approntamento di norme per materia. Nell'individuare riferimenti su una materia come quella del contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo - perché qui si pone altresì il problema del terrorismo - incontriamo una difficoltà oggettiva. Signor Presidente, ritengo che questo sia un aspetto che debba essere sostenuto e tenuto presente, anche se il Comitato per la legislazione, per quanto riguarda il sostegno alle vittime della criminalità organizzata e quindi della mafia, entra nel merito della materia che il decreto-legge attinge e regola. Detto questo, signor Presidente, ci sono delle considerazioni di fondo da svolgere. La domanda più urgente e più immediata che mi pongo è la seguente: la materia esaminata nel provvedimento aveva bisogno di un ricorso alla decretazione d'urgenza per poter affrontare e per poter agire su alcuni obiettivi? Ritengo che, se avessimo avuto la possibilità di un approfondimento ulteriore, anche nelle stesse Commissioni di merito, la I e la II, avremmo potuto dare qualche contributo in più.

Anche la parte relativa al Fondo cui si è richiamata l'onorevole Santelli con grande puntualità, credo dischiuda alla nostra attenzione una materia complessa, che non può essere risolta con la norma contenuta nel decreto-legge: si tratta del problema del sostegno alle vittime della mafia e della criminalità e alle vittime dell'usura e dell'estorsione. Ci sono poi il problema del Fondo per le vittime dell'usura e dell'estorsione che va a «rimpinguare» l'istituzione di questo nuovo Fondo, quel fondo di solidarietà cui si richiamava l'onorevole Santelli, derivante dalla mancanza di copertura

dell'uno e dal *surplus* dell'altro, e tutta la problematica che riguarda l'usura, l'estorsione e che riguarda, ovviamente l'amministrazione di questo Fondo.

Inoltre mi viene in mente un altro aspetto molto importante e significativo ossia quello dei testimoni e dei collaboratori di giustizia: si tratta di un tema che ritorna continuamente e che dovrebbe essere più articolato e sul quale, soprattutto, il legislatore dovrebbe intervenire per porre dei paletti, per dare delle certezze e per capire come si è agito in questi anni al fine di comprendere fino in fondo se con il modo in cui si è agito, attraverso i fondi ed i sostegni forniti, si sia raggiunto l'obiettivo e rispettata la volontà del legislatore.

Non si tratta di norme svincolate dai problemi: non esiste il problema del Fondo e poi il problema della copertura perché se facessimo semplicemente un discorso sulla copertura ci troveremmo in un'altra sede, non di fronte a un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che affronta il problema della sicurezza, dell'ordine e del contrasto alla criminalità organizzata.

Non c'è dubbio che i provvedimenti debbano essere il più organici possibile e debbano capire e raccordarsi con le norme precedenti e, quindi, agire anche sulla base di un'esperienza acquisita nel tempo e giungere ad una completezza e ad un aggiustamento delle norme rispetto a risultati che l'esperienza ci ha mostrato insufficienti. Ritengo che questo sia il modo articolato e compiuto per poter operare in questa materia.

Esiste il problema dell'istituzione di questo Fondo, signor Presidente ed è un fatto serio. Non riesco invece a capire altri problemi quali quelli relativi ai parenti, alle coppie di fatto e quant'altro: qui si aprono degli scenari molto più complessi che coinvolgono altri temi su cui potremmo anche incontrarci per un approfondimento serio, ma non credo che si tratti, in questo momento, di un dato esaustivo rispetto ad una materia che, a mio avviso, è *in fieri*.

Esiste, poi, un altro aspetto che questo provvedimento richiama ed è la conservazione dei dati telematici sul terrorismo. Qui si inserisce il discorso del terrorismo, ma il problema del terrorismo oggi non può essere affidato ad un provvedimento che riguarda i dati e che apre una disquisizione di ordine giuridico e costituzionale sull'opportunità o meno di prorogare la conservazione di questi dati rispetto a quanto previsto dal provvedimento originario che porta il nome dell'ex Ministro dell'interno Pisanu.

Oltre al problema del terrorismo c'è il problema del collegamento tra il terrorismo e la criminalità organizzata e, quindi, di capire se le forze in campo siano idonee a contrastare realmente un fenomeno così complesso e per tanti versi devastante di cui abbiamo riscontro dalle notizie che ciascuno di noi può acquisire dagli organi di informazione. Ritengo che il mantenimento dei dati vada sicuramente prorogato perché c'è un allarme in corso, ci sono gruppi estremisti che si stanno ricostituendo e sono attivi sul territorio nazionale ed allora va compiuta una valutazione, a monte, rispetto alle azioni che possiamo portare avanti e dobbiamo subito rilevare che manca un coordinamento tra le forze di polizia.

Questo è un argomento che ho affrontato più volte in questa sede, in Commissione e in altre sedi: ci sono corpi che vanno avanti per conto loro senza alcun coordinamento e senza alcuna interrelazione (gli SCO, gli SCICO, i GICO). Certamente, ognuno svolge un lavoro veramente encomiabile, importante e fondamentale, ma non esiste un coordinamento. Ci sono molte sigle, ci sono vari spezzettamenti di corpi, di reparti e soprattutto di gruppi che sono impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, ma manca un quadro razionale ed armonico (quindi un coordinamento) e a volte anche l'efficacia nel raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati.

Questo è un aspetto che va affrontato, soprattutto nel momento in cui anche in questo decreto-legge si prevede di considerare 500 militari in più rispetto ai tremila che avevamo già previsto attraverso il provvedimento sull'ordine pubblico. Il ruolo dei militari quale può essere? Certo, se ricordo bene (e lo ricordo ovviamente bene) i militari ebbero nel 1970, proprio in Calabria, dopo i moti di Reggio Calabria, un ruolo importante per controllare la linea ferroviaria.

C'erano stati molti attentati, ci sono stati dei morti e non c'è dubbio che quell'intervento fu, a mio avviso, importante e salutare. Ora, tuttavia, i soldati, che devono essere impiegati sulle strade o soprattutto per il controllo degli edifici o degli obiettivi sensibili, possono perlustrare il territorio in

compagnia delle forze dell'ordine. Questo impiego ha una sua efficacia?

Come li integriamo, visto e considerato che, quando parlo di coordinamento, signor Presidente, mi riferisco ovviamente ad un'attività e ad un'azione investigativa che, molte volte, è asfittica, non è completa e non è piena? La legge n. 121 del 1981, ovvero la riforma della polizia, prevedeva, all'interno della polizia di Stato, dei carabinieri e anche della Guardia di finanza, l'istituzione della qualifica di ispettore, che doveva essere la fascia investigativa di *intelligence*.

Purtroppo, questi obiettivi non sono stati perseguiti. Non dico che non sono stati raggiunti, ma che non sono stati perseguiti. La fascia degli investigatori non c'è, non c'è un accertamento serio e abbiamo lasciato alla magistratura, che compie il suo dovere pienamente, anche compiti che avrebbero dovuto invece essere propri degli investigatori per ottenere un determinato livello di compiutezza e quindi di efficacia.

Non ci sono più scuole di formazione né attrezzature sufficienti e questo non lo dico a questo Governo (sarebbe stupido da parte mia), ma svolgo un discorso di carattere generale. Infatti, quando ci si deve impegnare fortemente per contrastare la criminalità organizzata, ritengo che non vi siano colori politici da rivendicare o particolari dislocazioni in quest'Aula da accampare e soprattutto da difendere. Ritengo che vi sia un bene importante che deve essere perseguito con grande forza. Signor Presidente, ritengo che possiamo prevedere una serie di norme, ma vogliamo capire quali sono le forze impiegate e quali i risultati ottenuti (costi-benefici). L'insieme di forze di polizia è uno dei più numerosi d'Europa e del mondo. Se consideriamo le polizie locali, con riferimento alle quali ci dovrebbero essere dei coordinamenti, e le capitanerie di porto, che svolgono anche un ruolo di contrasto e quindi di controllo del territorio, appare una realtà mastodontica di uomini e strutture impegnati per contrastare le devianze della criminalità organizzata.

Non so se abbiamo ben presente quello che accade nei porti e negli aeroporti, dove vi è lo smistamento non soltanto di droga e di armi, ma anche dei rifiuti tossici; vi è, a tale riguardo, un grande arricchimento ed un grande mercato e, tra l'altro, non sappiamo se sono presenti strutture specializzate per contrastare tutto ciò. Ho qualche dubbio e perplessità da questo punto di vista. Quindi, i dati debbono essere affrontati in termini molto più esaurienti per comprendere che qui non c'è bisogno di attardarci in dialettiche di ordine costituzionale.

Signor Presidente, non ho mai ben capito che cosa faccia l'Autorità per la *privacy* (lo dicevo in un orecchio alla collega Santelli). Dobbiamo capire qual è il bene supremo e più importante da tutelare. Il garante per la *privacy* pone sempre una serie di questioni sui dati e anche molte volte su quelli che riguardano sia la criminalità organizzata sia il terrorismo. Su questo aspetto ci dobbiamo mettere d'accordo: c'è veramente una violazione degli articoli che riguardano la *privacy*? C'è una violazione degli articoli costituzionali o delle direttive comunitarie (dal momento che si fa anche riferimento ad esse)? Dobbiamo metterci d'accordo, per saggiare quale è il grado e soprattutto la volontà di perseguire questi reati. Non è che mi posso fermare, rispetto al terrorismo, ad una disquisizione di ordine giuridico importante, di ordine costituzionale, quando vi è un bene supremo importante da tutelare, che è tutelato dalla Costituzione (non solo materiale, ma anche, mi auguro, formale), ossia la difesa dell'ordine, soprattutto perseguendo coloro i quali intendono alterare questo ordine e questo equilibrio all'interno del nostro Paese.

Mi auguro che vi sia - lo dicevo poc'anzi - un raccordo in questo caso tra Costituzione materiale e formale. Credo che questo sia il dato che oggi viene fuori da questo punto di vista. Ecco perché gli altri aspetti che abbiamo ben presenti, per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, attengono ovviamente ad un modo di essere, di concepire e di affrontare i problemi in termini molto forti, ma soprattutto con un *animus* non soltanto di mediazione, ma con grande decisione.

Signor Presidente, ritengo che avremo modo anche di ritornare su questo argomento nel prosieguo del dibattito, anche alla luce del nostro impegno nella fase emendativa. In un emendamento, abbiamo previsto che i 500 militari siano sottratti ai 3.000 precedenti. Ci è stato detto di «no» in Commissione e vorremmo capire la ragione di questo diniego. Vogliamo andare verso una riqualificazione non temporale dei militari, ma in termini forti? I militari come li aggregiamo, come li facciamo entrare in questo disegno? In questo provvedimento si fa riferimento soprattutto ai

Carabinieri. Ma come li integriamo? Come li armonizziamo? Come li professionalizziamo rispetto ovviamente ad un tipo di impiego che non rientra nei compiti istituzionali dell'esercito? Mi viene in mente una cosa, signor Presidente: qui sono in crisi anche le Forze armate: dopo la decurtazione delle risorse economiche, la rivisitazione del modello di difesa, si va da 190 mila a 165 mila militari.

Vogliamo capire se le Forze armate sono soltanto quelle impiegate in missioni fuori area, perché allora ci sarebbe soltanto il *turnover* fra i soliti reparti che conosciamo: la Folgore, i Col Moschin, i Lagunari, la Tuscania e gli altri. Se così è, vuol dire che stiamo creando un reparto speciale per missioni in area da parte delle Forze armate nel contrasto alla criminalità organizzata. Credo che questo sia un discorso molto serio che dovremmo fare con forza e non è detto che anche a questo tipo di valutazione, che emergerebbe da parte del Governo, la mia parte politica non verrebbe incontro con contributi e, soprattutto, con integrazioni e atti di perfezionamento della materia. Ma c'è un dato, signor Presidente, che, a livello internazionale, è molto forte. In un provvedimento di legge, che è stato licenziato, abbiamo affrontato i fenomeni non soltanto di contrabbando, ma di contraffazione dei prodotti e di contraffazione alimentare che sono importanti ed inquietanti, allora vorremmo capire: se abbiamo reparti per i beni culturali, per le antisofisticazioni e quant'altro, come si raccordano tra loro? Mi sembra, infatti, che spesso le forze di polizia si appaltano ad un Ministero, poi ad un altro e ad un altro ancora, senza un quadro di coordinamento di carattere generale: il reparto dei carabinieri presso il Ministero del lavoro non colloquia con il Ministero per i beni culturali e così via (vi sono cento esempi, come quello dei trasporti). Pertanto, c'è bisogno di un dato di certezza in questo momento; disponiamo di risorse economiche importanti con le quali fronteggiamo questi fenomeni, ma manca una valutazione di insieme.

Signor Presidente, ritengo che vi siano delle rendite che non siamo più disposti ad accettare, perché non è che se uno mette la sigla con la quale si afferma di occuparsi dell'ordine pubblico viene dotato di un salvacondotto. Il Governo deve rispondere al Parlamento e deve dirci quali sono gli obiettivi e le disfunzioni sul piano del coordinamento perché è innegabile che vi siano. Anche il dettato della legge n. 121 del 1981 è stato nel tempo disatteso, non applicato, e vediamo ciò che accade nelle piazze, in cui il responsabile dovrebbe essere il funzionario della Polizia di Stato, ma i carabinieri non prendono ordini dai funzionari della Polizia di Stato. Dovremmo capire anche qual è il ruolo dei poliziotti, per esempio, e dei magistrati, se ai poliziotti viene riconosciuta una dignità sul piano investigativo - come ritengo sia giusto - per sottrarli al fatto di essere semplicemente degli orpelli o dei corollari all'interno delle procure della Repubblica. Questo bisogna capire, ma se non c'è una struttura efficiente, coordinata, autorevole, che abbia grande dignità e forza professionale, questi incidenti di percorso (chiamiamoli così), signor Presidente, accadranno spesso e si riverseranno negativamente sui problemi del contrasto alla criminalità organizzata.

Come ho sempre detto, non si può pensare che vi sia un controllo del territorio, perché abbiamo dislocato sullo stesso le stazioni dei carabinieri o i commissariati, che pure svolgono per intero il loro dovere; ad esempio, vi sono stazioni con due o tre persone nel territorio dell'Aspromonte, signor Presidente e signor sottosegretario, che sono più delle testimonianze di presenza; non sono delle strutture operative ed efficaci, perché manca il coordinamento. Vi sono, inoltre, commissariati che vivono o che vivacchiano: a suo tempo, fu istituito, con grande clamore e, soprattutto, con soddisfazione da parte di tutti, il commissariato a Catanzaro Lido che doveva avere un organico di 60 persone; invece ne ha 15 o 20, o le strutture e i mezzi non sono sufficienti.

Allora, noi che facciamo? Facciamo le statistiche, affermando che disponiamo di 2 mila stazioni dei carabinieri oppure di cento commissariati di pubblica sicurezza, ma non sappiamo veramente quale sia l'efficacia di questi militari o di questi agenti di polizia di Stato che mancano di mezzi e ovviamente di strumenti operativi per intervenire.

Signor Presidente, vi è un altro dato. Dobbiamo, infatti, chiarire un aspetto di fondo, ovvero quello del ruolo dei prefetti e di quelli che presiedono le conferenze dell'ordine pubblico. Visto e considerato che sono deputato della Calabria e credo che, signor Presidente, se ne ricorderà - lo dico anche per richiamare ulteriormente l'attenzione del Presidente Buttiglione - le porto un esempio. In

Calabria fu inviato a suo tempo un super prefetto - fu chiamato così, in quanto noi amiamo questa terminologia, noi ci innamoriamo delle terminologie - con il compito di contrastare e di coordinare tutte le risorse, non soltanto economiche, ma soprattutto umane, nella lotta alla criminalità organizzata.

Tuttavia, ritengo che anche in Calabria vi sia un capoluogo di regione. Allora, perché il presidente o il prefetto coordinatore deve essere a Reggio Calabria e non a Catanzaro? Perché abbiamo questi conflitti?

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MARIO TASSONE. Concludo, signor Presidente. Queste situazioni creano degli squilibri e degli scompensi. Vi è, infatti, una norma principale che prevede la regione, ma vi sono delle eccezioni. Potevamo capire, a suo tempo, le eccezioni, ma in ordine alla sede definitiva di questo coordinamento a Reggio Calabria ritengo che abbiamo alterato un dato. Anche da questi aspetti ritengo che bisogna garantire i processi.

Concludo, anche perché mi ha invitato a farlo, dicendo che ci siamo riservati in Commissione di esprimere il nostro giudizio e al Senato il mio gruppo si è astenuto. Su questo provvedimento anche noi forse, come si è potuto capire, esprimeremo un giudizio non entusiasta, ma prudente di astensione. Queste sono delle materie importanti e fondamentali e l'astensione significa ovviamente non tirarsi fuori, ma essere su una posizione dinamica e di contributo.

Ringrazio tutti i relatori, come ho fatto poc'anzi. Inoltre, vi è tutta la questione - ma non ho il tempo di esaminarla - dei giudici onorari, ma anche del complesso della magistratura che deve essere affrontata per evitare scompensi e squilibri. Anche io, quando ho parlato del territorio calabrese e delle prefetture, l'ho fatto non per una rivendicazione campanilistica, ma per evitare squilibri all'interno delle stesse amministrazioni che sono un forte motivo per dare ulteriori incentivi e motivazioni non solo economici, ma anche morali e per dare delle certezze che sempre più vanno svanendo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione sulle linee generali è rinviata al prosieguo della seduta.